

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata

(90/641/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, conformemente all'articolo 31 del trattato,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che l'articolo 2, lettera b) del trattato prescrive alla Comunità di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di vigilare sulla loro applicazione secondo le modalità precisate al titolo II, capo III del trattato;

considerando che, il 2 febbraio 1959, il Consiglio ha adottato direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁽³⁾, modificate dalla direttiva 80/836/Euratom⁽⁴⁾ e dalla direttiva 84/467/Euratom⁽⁵⁾;

considerando che il titolo VI della direttiva 80/836/Euratom fissa i principi fondamentali per la protezione operativa dei lavoratori esposti;

considerando che l'articolo 40, paragrafo 1 di detta direttiva prescrive a ciascuno Stato membro di adottare tutti i provvedimenti atti a garantire in modo efficace la protezione dei lavoratori esposti;

considerando che gli articoli 20 e 23 di detta direttiva stabiliscono una classificazione delle zone di lavoro e delle categorie dei lavoratori esposti, secondo il grado di esposizione;

considerando che i lavoratori che intervengono in zona controllata ai sensi dei predetti articoli 20 e 23 possono far parte del personale dell'esercente o essere lavoratori esterni;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom concernente le attività di cui all'articolo 2 della medesima prevede che esse siano sottoposte ad un regime di denuncia e di autorizzazione preventiva nei casi determinati da ciascuno Stato membro;

considerando che i lavoratori esterni possono essere esposti alle radiazioni ionizzanti successivamente in diverse zone controllate in uno o in più Stati membri, e che queste condizioni specifiche di lavoro richiedono un appropriato sistema di sorveglianza radiologica;

considerando che qualunque sistema di sorveglianza radiologica destinato a tutelare i lavoratori esterni deve garantire, mediante l'applicazione di disposizioni comuni, una protezione equivalente a quella dei lavoratori impiegati a titolo permanente dall'esercente;

considerando che, in attesa dell'istituzione di un sistema uniforme a livello comunitario, è opportuno prendere in considerazione i sistemi di sorveglianza radiologica applicati negli Stati membri a favore di tali lavoratori;

considerando che per rendere ottimale la protezione dei lavoratori esterni è opportuno precisare gli obblighi delle imprese esterne e degli esercenti, lasciando impregiudicato il contributo personale che i lavoratori esterni devono apportare a tale protezione;

considerando che il sistema di protezione radiologica dei lavoratori esterni si applica, nei limiti del possibile, anche nel caso in cui un'unica persona fisica funge da impresa esterna,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Obiettivo e definizioni

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è completare la direttiva 80/836/Euratom e rendere così ottimali a livello comunitario le modalità di protezione operativa dei lavoratori esterni che intervengono in zona controllata.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, i termini:

— « zona controllata »: la zona sottoposta a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti ed il cui accesso è regolamentato, così come ulteriormente definita dall'articolo 20 della direttiva 80/836/Euratom;

(1) Parere reso l'11 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 1.

(3) GU n. 11 del 20. 2. 1959, pag. 221/59.

(4) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.